COMMISSIONE VI

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

XLII.

SEDUTA DI VENERDÌ 25 FEBBRAIO 1955

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE RESTA

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 455

Proposte di legge (*Discussione e approvazione*):

SEGNI e GUI: Abilitazione provvisoria all'esercizio professionale per i laureati dell'anno accademico 1953-54. (1465) 456

PRESIDENTE 456

CAVALLOTTI 456

COTTONE 456

MARZANO 456

TRABUCCHI 456

ERMINI, *Ministro della pubblica istruzione.* 456

RESTA e VEDOVATO: Proroga del termine per le proposte e per il bando di concorso a cattedre universitarie. (1470) . . . 456

PRESIDENTE 456, 457

DIECIDUE 457

LOZZA. 457

ERMINI, *Ministro della pubblica istruzione.* 457

Senatore LAMBERTI: Ammissione dei diplomati degli Istituti superiori di magistero ai concorsi per posti di direttore di scuole tecniche e di avviamento professionale di tipo commerciale. (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*). (1434) 458

PRESIDENTE 458

SCIORILLI BORRELLI, *Relatore* 458

PAG.

SCIORILLI BORRELLI ed altri: Nuove norme sulle indennità da corrispondere ai componenti le Commissioni per gli esami di maturità nei Licei classici, scientifici ed artistici, di abilitazione negli Istituti magistrali e tecnici e di diploma nei conservatori di musica (*Modificata dal Senato*). (865-*B*) . . . 458

PRESIDENTE 458, 459

LOZZA, *Relatore* 458

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 459

VEDOVATO ed altri: Elevamento a lire 10.000.000 del contributo annuale a favore dell'Istituto nazionale di studi sul Rinascimento. (1076). 459

PRESIDENTE 459, 460

DIECIDUE, *Relatore* 459

LOZZA 460

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 460

Votazione segreta:

PRESIDENTE 460

La seduta comincia alle 9,40.

GOTELLI ANGELA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Segni e Scalia.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Segni e Gui: Abilitazione provvisoria all'esercizio professionale per i laureati dell'anno accademico 1953-54. (1465).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Segni e Gui: « Abilitazione provvisoria all'esercizio professionale per i laureati dell'anno accademico 1953-54 ».

In assenza del relatore, onorevole Segni, riferirò io stesso brevemente.

La proposta di legge si prefigge lo scopo di estendere ai laureati dell'anno accademico 1953-54 la concessione in via provvisoria dell'abilitazione professionale, analogamente a quanto disposto per i laureati negli anni accademici precedenti. Poiché è già stato presentato all'esame del Parlamento un disegno di legge per la regolamentazione definitiva della materia, la proposta di legge di cui trattasi può considerarsi l'ultimo provvedimento di proroga del termine di applicazione delle disposizioni di legge vigenti al riguardo.

Dichiaro aperta la discussione generale.

CAVALLOTTI. La mancanza di una legge, che disciplini in maniera definitiva l'abilitazione professionale, oltre a determinare un grave disagio nelle categorie interessate, procura anche in molti casi, alle medesime, un considerevole danno economico. È evidente colpa del Governo se ancora oggi si deve ricorrere al sistema delle proroghe. Il nostro pensiero in proposito è ben chiaro ed io non posso che richiamarmi alle dichiarazioni già fatte da parte nostra in occasione della discussione di analoghi provvedimenti negli anni precedenti.

COTTONE. Dichiaro di essere favorevole alla proposta di legge in esame.

MARZANO. Queste proposte di legge hanno un carattere di provvisorietà, ma questa provvisorietà dovrà pure avere un certo termine!

TRABUCCHI. Ritengo che la proposta di legge sia opportuna, ma desidero anch'io ribadire la necessità di arrivare rapidamente ad una conclusione e a una definizione della materia, la quale è di interesse fondamentale per l'esercizio della professione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

ERMINI, *Ministro della pubblica istruzione*. Faccio osservare che, di anno in anno, ai laureati è stata concessa in via provvisoria l'abilitazione professionale, lasciando in sospeso la questione dell'esame di Stato. Ritengo che ciò non abbia potuto arrecare alcun danno agli interessati. In applicazione di quanto disposto dalla legge 2 marzo 1954, col 30 aprile dell'anno in corso dovrebbero svolgersi regolarmente gli esami di Stato, ed il Governo ha predisposto un disegno di legge per sanare in qualche modo la situazione.

Esiste un problema di adattamento dei laureati ad una situazione nuova. Già fin dall'anno scorso è stato fatto sapere agli interessati che con il 1955 l'esame di Stato sarebbe stato ripristinato. E penso che oggi nessuno ignori, in Italia, che il sistema fino ad ora usato deve cessare. Oltre tutto, mi sembra che l'esame di Stato dovrebbe essere un esame a carattere professionale e che tra la laurea e detto esame dovrebbe pertanto passare un certo periodo di tempo, affinché il laureato possa avere il modo di avvicinarsi alla professione e di cominciare ad esercitarla.

Tuttavia, se anche per quest'anno si vorrà fare uso della eccezione, dichiaro che il Governo non si oppone.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni, né emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Le disposizioni della legge 2 marzo 1954, n. 41, sulla abilitazione provvisoria all'esercizio professionale, sono estese anche ai laureati dell'anno accademico 1953-54.

(*È approvato*).

ART. 2.

Il termine del 30 aprile 1955, di cui all'articolo 2 della legge predetta, è prorogato al 30 aprile 1956.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Resta e Vedovato: Proroga del termine per le proposte e per il bando di concorsi a cattedre universitarie. (1470).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Resta e Vedovato: « Pro-

roga del termine per le proposte e per il bando di concorso a cattedre universitarie ».

Anche su questa proposta di legge, data l'assenza del relatore onorevole Segni, riferirò io stesso brevemente.

L'articolo 2 della legge 24 dicembre 1954 stabilì per il corrente anno accademico la proroga al 31 gennaio 1955 del termine per le proposte di concorsi a cattedre, da parte delle Facoltà universitarie, per cui fu conseguentemente prorogato anche il termine per il bando dei concorsi stessi da parte del Ministero della pubblica istruzione. Senonché accadde che la citata legge, pubblicata il 21 gennaio 1955, non recando termini diversi, entrò in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione, ossia il 6 febbraio, quando era già scaduta la data di proroga.

La proposta di legge in esame ha pertanto lo scopo di rendere operante quella norma già a suo tempo stabilita, mediante una ulteriore proroga del termine per le proposte di concorsi e conseguente proroga per il bando dei concorsi da parte del Ministero della pubblica istruzione.

L'articolo 1 della proposta di legge prevede una proroga sino al trentesimo giorno successivo alla entrata in vigore della legge stessa. Ma, poiché mi pare che non vi sia motivo di temere che l'approvazione del provvedimento vada per le lunghe, propongo di stabilire come termine massimo la data del 15 marzo 1955.

Dichiaro aperta la discussione generale.

DIECIDUE. Sono favorevole alla proposta di legge in esame, ma avanzo una riserva circa il termine di proroga proposto. Non vorrei infatti che la data fissa del 15 marzo venisse superata e si rendesse necessaria una ulteriore proroga.

LOZZA. Desidero chiedere in proposito che si tenga anche conto del fatto che la proposta di legge prevede una proroga sino al novantesimo giorno successivo alla entrata in vigore della legge del termine per il bando dei concorsi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

ERMINI, *Ministro della pubblica istruzione*. Mi rendo conto delle osservazioni fatte: noi rischieremmo effettivamente di dover fare una proroga della proroga. Ma se la Commissione approva questa mattina la proposta di legge, oggi stesso farò inviare telegraficamente la notizia alle Università che possono immediatamente proporre i concorsi, subordinatamente, s'intende, all'approvazione della proposta di legge da parte del Senato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« Per l'anno accademico 1954-55 il termine fissato per le proposte di concorsi a cattedre di Università o di Istituti di istruzione superiore da parte delle Facoltà è prorogato sino al trentesimo giorno successivo alla entrata in vigore della presente legge e il termine per il bando dei concorsi è prorogato sino al novantesimo giorno successivo alla entrata in vigore della presente legge ».

A questo articolo propongo di sostituire le parole: « al trentesimo giorno successivo alla entrata in vigore della presente legge », con le parole: « al 15 marzo 1955 ».

Pongo in votazione tale emendamento.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'intero articolo 1, che risulta così modificato:

« Per l'anno accademico 1954-55 il termine fissato per le proposte di concorsi a cattedre di Università o di Istituti di istruzione superiore da parte delle Facoltà è prorogato fino al 15 marzo 1955 e il termine per il bando dei concorsi è prorogato sino al novantesimo giorno successivo alla entrata in vigore della presente legge ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2:

« L'articolo 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1262, è abrogato ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Segue l'articolo 3:

« La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Lamberti: Ammissione dei diplomati dagli Istituti superiori di magistero ai concorsi per posti di direttore di scuole tecniche e di avviamento professionale di tipo commerciale. (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato). (1434).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Lamberti: « Ammissione dei diplomati dagli Istituti superiori di magistero ai concorsi per posti di direttore di scuole tecniche e di avviamento professionale di tipo commerciale ».

In assenza del relatore, onorevole Segni, prego l'onorevole Sciorilli Borrelli di riferire su questa proposta di legge.

SCIORILLI BORRELLI, *Relatore*. Il provvedimento al nostro esame non ha bisogno di particolare illustrazione. Gli onorevoli colleghi certamente ricordano come in un primo momento si stabilì che i diplomati laureati potessero accedere ai concorsi per presidi limitatamente ad alcuni istituti. Noi chiedemmo allora che si comprendessero anche gli Istituti tecnici, ma la nostra proposta non fu accolta e quindi attualmente essi possono concorrere per i posti di presidi delle sole scuole medie e degli istituti magistrali. Praticamente, la proposta di legge del senatore Lamberti più che un valore sostanziale ha un valore interpretativo in quanto essa prevede semplicemente l'ammissione ai concorsi per posti di direttore delle scuole tecniche e di avviamento professionale di tipo commerciale.

Mi pare pertanto che detta proposta di legge sia pienamente giustificata e che possa essere approvata dalla nostra Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Do lettura dell'articolo unico:

« La norma contenuta nell'articolo unico della legge 10 novembre 1954, n. 1119, è estesa ai concorsi per posti di direttore di scuole tecniche e di avviamento professionale di tipo commerciale ».

Constando di articolo unico e non essendovi emendamenti, la proposta di legge sarà votata direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Sciorilli Borrelli ed altri: Nuove norme sulle indennità da corrispondere ai componenti le Commissioni per gli esami di maturità nei Licei classici, scientifici ed artistici, di abilitazione negli Istituti magistrali e tecnici e di diploma nei Conservatori di musica. (Modificata dal Senato). (865-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Sciorilli Borrelli ed altri: « Nuove norme sulle indennità da corrispondere ai componenti le commissioni per gli esami di maturità nei licei classici, scientifici ed artistici, di abilitazione negli istituti magistrali e tecnici e di diploma nei conservatori di musica ».

In assenza del relatore, onorevole Malagugini, prego l'onorevole Lozza di riferire su questa proposta di legge.

LOZZA, *Relatore*. La proposta di legge, già approvata dalla nostra Commissione nella seduta del 23 luglio 1954, ritorna al nostro esame per alcune modifiche apportatevi dalla VI Commissione permanente del Senato. Una di esse è veramente sostanziale e si riferisce alla modifica, approvata dalla nostra Commissione, all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1078. La competente Commissione del Senato ha abrogato questa disposizione di legge e ha mantenuto la stessa materia con una nuova legge. Altra modifica apportata e che, in realtà, pare assai opportuna, è, per così dire, di carattere estensivo, in quanto prevede anche per i componenti le commissioni per gli esami di diploma nei conservatori di musica la corresponsione di un compenso giornaliero. La nostra Commissione era incorsa in una evidente dimenticanza e l'errore pertanto è stato corretto. Mentre non sono d'accordo sulla opportunità della prima modifica a cui ho dianzi accennato, ritengo che quest'ultima debba invece essere senz'altro accolta. Comunque, mi astengo dal proporre di riaffermare il nostro punto di vista sulla modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, onde evitare il rinvio al Senato del provvedimento.

Le modifiche di cui ho parlato si riferiscono all'articolo 1. Quanto all'articolo 2, la modifica apportata dal Senato consiste nel far e gravare anche sul capitolo 201 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1954-55 l'onere derivante dall'applicazione della legge.

Per le ragioni esposte, ritengo che la Commissione possa senz'altro accettare il testo approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Il Governo è favorevole al testo approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 1 nel testo approvato dalla Camera:

« Il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1076, ratificato con legge 21 maggio 1953, n. 190, è così modificato:

« Ai componenti le Commissioni per gli esami di maturità classica e scientifica e di abilitazione magistrale e tecnica, i quali non abbiano diritto alle indennità di missione, spetta il compenso giornaliero di lire 1.600 (milleseicento); per i componenti ai quali spetta detta indennità il compenso giornaliero è fissato nella misura di lire 800 (ottocento). Agli uni e gli altri, inoltre, è concessa la propina di lire 40 (quaranta) per ogni candidato esaminato ».

Do ora lettura del testo sostitutivo dell'articolo 1, approvato dal Senato:

« Ai componenti le Commissioni per gli esami di maturità nei Licei classici, scientifici ed artistici, di abilitazione negli Istituti magistrali e tecnici e di diploma nei conservatori di musica, i quali non abbiano diritto alle indennità di missione, spetta il compenso giornaliero di lire 1.600 (milleseicento); per i componenti ai quali spetta detta indennità, il compenso giornaliero è fissato nella misura di lire 800 (ottocento). Agli uni e agli altri, inoltre, è concessa la propina di lire 40 (quaranta) per ogni candidato esaminato.

Sono abrogati il secondo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1076, e gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1075, ratificati con legge 21 marzo 1953, n. 190 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2 nel testo approvato dalla Camera:

ART. 2.

« Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvederà con i fondi stanziati nei capitoli 92 e 126 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1954-55.

La presente legge si applica a partire dall'anno scolastico 1953-54 ».

Do ora lettura del testo sostitutivo dell'articolo 2 approvato dal Senato:

«Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvederà con i fondi stanziati nei capitoli 92, 126 e 201 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1954-55.

La presente legge si applica a partire dall'anno scolastico 1953-54 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Vedovato ed altri: Elevamento a lire 10.000.000 del contributo annuale a favore dell'Istituto nazionale di studi sul Rinascimento. (1076).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Vedovato ed altri: « Elevamento a lire 10.000.000 del contributo annuale a favore dell'Istituto nazionale di studi sul Rinascimento ».

Prego il relatore, onorevole Diecidue, di voler riferire su questa proposta di legge.

DIECIDUE, *Relatore.* Poiché della nostra Commissione fanno parte numerosi professori universitari, mi sembra superflua una particolare illustrazione del provvedimento. È nota a tutti, infatti, l'importanza della attività svolta in passato dall'Istituto nazionale di studi sul Rinascimento e la funzione che detto Istituto è destinato ad assolvere in avvenire. Trova pertanto piena giustificazione la proposta di legge in esame, la quale tende ad assicurare all'Istituto stesso una dotazione che gli garantisca normalità di funzionamento e dignità di vita e di realizzazioni.

La Commissione Finanze e tesoro ha espresso parere favorevole, subordinandolo però ad alcune proposte di modifica: 1°) Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

« Alla copertura dell'onere di cui all'articolo 1 sarà provveduto per l'esercizio finanziario 1954-55, con prelevamento di uguale importo dal conto corrente infruttifero di

Tesoreria concernente la gestione dei prodotti industriali e commerciali di importazione.

Detto importo sarà fatto affluire ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1954-55 ».

2°) Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

« Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Personalmente, sono favorevole a tali modifiche e propongo pertanto l'approvazione della proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

LOZZA. Noi non abbiamo da avanzare alcuna riserva sulla proposta di legge Vedovato, per lo meno dal punto di vista dello stanziamento. Avremmo tuttavia da esprimere delle riserve sul funzionamento dell'Istituto nazionale di studi sul Rinascimento ed anche sulla utilizzazione che di detto istituto viene fatta. Ma queste osservazioni critiche saranno meglio espresse in altra sede, durante la discussione, ad esempio, sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione; per il momento riconosciamo che, in verità, senza stanziamenti di fondi ed in conseguente condizione di miseria, un Istituto non può funzionare che assai mediocremente.

Quindi riconosciamo senz'altro l'opportunità del provvedimento in esame e ci auguriamo che l'Istituto, con fondi più larghi di quelli del passato, possa adempiere con maggiore capacità ed efficacia il compito che gli compete.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole alla proposta di legge e, per quanto riguarda le modifiche proposte dalla Commissione Finanze e tesoro per la copertura del relativo onere, si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

ART. 1.

« L'assegno ordinario annuale corrisposto dallo Stato all'Istituto nazionale di studi sul Rinascimento sui fondi dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, di cui all'articolo 3 del regio decreto-legge 29 luglio 1937, n. 1680, viene elevato a lire 10.000.000, a decorrere dall'esercizio finanziario 1954-55 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2:

« Alla copertura dell'onere di cui all'articolo 1 sarà provveduto con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate accertate con il primo provvedimento di variazione di bilancio per l'esercizio finanziario 1954-55 ».

Come ha riferito il relatore, la Commissione Finanze e tesoro ha proposto di sostituire il testo dell'articolo con il seguente:

« Alla copertura dell'onere di cui all'articolo 1 sarà provveduto per l'esercizio 1954-55, con prelevamento di uguale importo dal conto corrente infruttifero di tesoreria concernente la gestione dei prodotti industriali e commerciali di importazione.

Detto importo sarà fatto affluire ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1954-55 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Segue l'articolo 3:

« Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge ».

A tale articolo la Commissione Finanze e tesoro ha proposto il seguente emendamento sostitutivo:

« Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge oggi esaminate.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta delle seguenti proposte di legge:

SEGNI e GUI: « Abilitazione provvisoria all'esercizio professionale per i laureati dell'anno accademico 1953-54 » (1465):

Presenti e votanti 35
Maggioranza 18
Voti favorevoli . . . 31
Voti contrari 4

(*La Commissione approva*).

RESTA e VEDOVATO: « Proroga del termine per la proposta e per il bando di concorsi a cattedre universitarie » (1470):

Presenti e votanti 35
Maggioranza 18
Voti favorevoli . . . 33
Voti contrari 2

(*La Commissione approva*).

Senatore LAMBERTI: « Ammissione dei diplomati dagli Istituti di magistero ai concorsi per posti di direttore di scuole tecniche e di avviamento professionale di tipo commerciale » (1434):

Presenti e votanti 35
Maggioranza 18
Voti favorevoli . . . 34
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

SCIORILLI BORRELLI ed altri: « Nuove norme sulle indennità da corrispondere ai componenti le Commissioni per gli esami di maturità nei Licei classici, scientifici ed artistici, di abilitazione negli Istituti magistrali e tecnici e di diploma nei Conservatori di musica » (865-*B*):

Presenti e votanti 35
Maggioranza 18
Voti favorevoli . . . 32
Voti contrari 3

(*La Commissione approva*).

VEDOVATO ed altri: « Elevamento a lire 10.000.000 del contributo annuale a favore dell'Istituto nazionale di studi sul Rinascimento » (1076):

Presenti e votanti 35
Maggioranza 18
Voti favorevoli . . . 33
Voti contrari 2

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Badaloni Maria, Buzzi, Cavaliere Alberto, Cavaliere Stefano, Cavallotti, Cottone, Dal Canton Maria Pia, D'Ambrosio, De Lauro Matera Anna, Della Seta, Del Vecchio Guelfi Ada, Diecidue, Ebner, Fabriani, Franceschini Francesco, Gaudioso, Grasso Nicolosi Anna, Jotti Leonilde, Lozza, Marangone Vittorio, Marchionni Zanchi Renata, Marzano, Perdonà, Pino, Pitzalis, Resta, Romanato, Rosati, Savio Emanuele, Sciorilli Borrelli, Secreto, Sorgi, Titomanlio Vittoria, Trabucchi, Villelli.

Sono in congedo:

Segni e Scalia.

La seduta termina alle 10,40.

IL DIRETTORE ff.
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO
Vicedirettore.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI